



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato  
e Agricoltura  
di Salerno**

# **Regolamento**

**Consiglio camerale**

Approvato dal Consiglio camerale  
nella seduta del 5 marzo 2001  
con deliberazione n. 6

AA.GG.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE DI SALERNO

#### Articolo 1

##### *Insediamiento del Consiglio Camerale*

1. La prima adunanza del Consiglio camerale avrà luogo nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993.

#### Articolo 2

##### *Adempimenti della prima adunanza*

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

#### Articolo 3

##### *Elezione del Presidente e della Giunta camerale*

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente lo stesso è convocato dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993.
5. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

### **Articolo 4**

#### *Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale*

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:
  - dirige e regola la discussione;
  - mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
  - pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
  - proclama il risultato delle votazioni;
  - ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
  - esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza della riunione è assunta dal Consigliere più anziano per età fra i Consiglieri presenti.

### **Articolo 5**

#### *Riunioni del Consiglio*

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni, generalmente:
  - entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo;
  - entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri aventi diritto.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

### Articolo 6

#### *Convocazione del Consiglio*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato al domicilio eletto indicato dai Consiglieri per lettera raccomandata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica accettata, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche telegraficamente con preavviso ridotto a giorni 5.
3. I documenti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta del Consiglio vengono inviati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, e dopo le proposte dei Consiglieri.
7. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.


### Articolo 7

#### *Deposito di atti e documenti*

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, con esclusione dei giorni festivi, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore, con esclusione dei giorni festivi, nel caso di convocazione d'urgenza.

### Articolo 8

#### *Appello - Numero legale*

1. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, a firmare il registro di presenza ed informare la Presidenza in caso di allontanamento definitivo dall'aula.
- 



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

2. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il segretario verifica la presenza del numero legale dei Consiglieri. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.
4. Qualora manchi il numero legale, il Presidente, trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, dichiara deserta la seduta. In tal caso il Presidente dispone la riconvocazione del Consiglio.
5. Il processo verbale della seduta dichiarata deserta deve indicare sia i nomi degli intervenuti che degli assenti.

### **Articolo 9**

#### *Sospensione delle sedute*

1. Su richiesta di uno o più Consiglieri, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo non superiore a quindici minuti.

### **Articolo 10**

#### *Verifica del numero legale*

1. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.
2. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente può sospendere la stessa per il tempo massimo di quindici minuti.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
4. Se ad una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.

### **Articolo 11**

#### *Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute*

1. I Consiglieri devono giustificare in tempo utile la loro assenza alla seduta del Consiglio Camerale.



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

### **Articolo 12**

#### *Aula del Consiglio camerale*

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio, nella quale oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale, ai funzionari ed impiegati addetti al servizio, autorizzati dal predetto dirigente.
2. Apposito spazio, eventualmente collegato con circuito televisivo interno, deve essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio dev'essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
3. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 13**

#### *Accesso all'aula consiliare*

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente o dopo che sia tolta la seduta.

### **Articolo 14**

#### *Pubblicità delle sedute*



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nella sala o nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

L'ammissione del pubblico nello spazio ed esso riservato è regolato da un apposito pass che sarà rilasciato previa consegna di un documento d'identità in corso di validità.

### Articolo 15

#### *Segretario del Consiglio camerale*

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale e fornisce su richiesta informazioni e chiarimenti. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età presente.

Il Segretario Generale e chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età tra i presenti, limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

### Articolo 16

#### *Redazione ed approvazione del processo verbale*

Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto il processo verbale a cura del Segretario Generale e/o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature per la registrazione o altri sistemi di trascrizione o di stenotipia.

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale, purché il testo scritto



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

- dell'intervento sia contestualmente consegnato al Segretario Generale o a chi lo sostituisce.
5. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce.
  6. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato in precedenza ai Consiglieri e depositato presso la Segreteria.
  7. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di tre minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
  8. Le rettifiche inserite non possono riguardare interventi o dichiarazioni depositate, dallo stesso Consigliere, con le modalità previste al precedente comma 4.
  9. Nel formulare le osservazioni non è ammesso rientrare nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente sottopone la proposta al Consiglio, sentito il Segretario Generale o chi lo sostituisce.
  10. Delle osservazioni approvate si prende atto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
  11. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
  12. Ad intervenuta approvazione del verbale da parte del Consiglio, il Segretario Generale dispone la cancellazione dell'eventuale registrazione audio o la distruzione delle trascrizioni effettuate.

### **Articolo 17**

#### ***Nomina degli scrutatori***

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, per la composizione del seggio il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina tre scrutatori, i quali tra loro eleggono il Presidente.

### **Articolo 18**





## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

### *Comunicazioni del Presidente*

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale di quella precedente, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.

### **Articolo 19**

#### *Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno*

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo i casi in cui vi è la presenza totalitaria dei Consiglieri e dei Revisori dei conti e siano tutti consenzienti.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete alla Giunta camerale, ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

### **Articolo 20**

#### *Inversione dell'ordine del giorno*

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato una sola volta durante il corso della seduta l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola due Consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio, mediante voto palese espresso per alzata di mano.

### **Articolo 21**

#### *Facoltà di parola*

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

### Articolo 22

#### *Ordine negli interventi dei Consiglieri*

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
4. In caso di reiterate intemperanze da parte di un Consigliere e previo richiamo formale da parte del Presidente, viene disposta dallo stesso l'espulsione dalla seduta.
5. Nel caso che uno o più Consiglieri siano portatori di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, devono allontanarsi dall'aula prima dell'inizio della trattazione e chiedere che dell'allontanamento sia dato atto nel processo verbale, ritornando in aula solo al momento della discussione del successivo argomento.

### Articolo 23

#### *Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale*

1. Durante la discussione di un punto all'ordine del giorno è concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento o per mozione d'ordine o per fatto personale, una sola volta.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione espressa in modo palese per alzata di mano.
3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese espresso per alzata di mano.
4. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sull'esito delle votazioni.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

### Articolo 24

#### *Durata degli interventi*

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

### Articolo 25

#### *Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva*

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti esclusivamente il proponente ed un Consigliere contrario.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate solo prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

### Articolo 26

#### *Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti*

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti e per una sola volta.

*SA*



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti, poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se, a giudizio del Presidente, contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

### **Articolo 27**

#### *Chiusura della discussione*

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti dichiara chiusa la discussione.

### **Articolo 28**

#### *Sistemi di votazione*

1. Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese ad eccezione delle ipotesi indicate nel successivo art. 30 per le quali si procede a scrutinio segreto.
2. L'esito di ogni votazione viene riportato in apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
3. Il voto è sempre personale. Non sono ammesse deleghe.

### **Articolo 29**

#### *Votazione palese*

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente salvo i casi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.
3. Il Presidente in caso di votazione per appello nominale indica preventivamente il significato del "si" e del "no" in ordine alla deliberazione da adottare.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

7. L'appello nominale è fatto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO".

### **Articolo 30**

#### *Votazione per scrutinio segreto*

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone, ovvero quanto venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
2. La votazione segreta è effettuata per mezzo di apposite schede preventivamente siglate dagli scrutatori che saranno depositate personalmente dai Consiglieri nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato, disponendo la distruzione delle stesse, previa approvazione del Consiglio.

### **Articolo 31**

#### *Annullamento e ripetizione della votazione*

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

### **Articolo 32**

#### *Dichiarazione di voto*

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi.
2. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno.

### **Articolo 33**

#### *Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni*



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

1. Le deliberazioni, ad eccezioni dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario, per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei Consiglieri, e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
5. Le proposte approvate o respinte non possono essere ulteriormente riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta. I Consiglieri che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

### Articolo 34

#### *Proclamazione del risultato della votazione*

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "*Il Consiglio approva*" o "*Il Consiglio non approva*".

### Articolo 35

#### *Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni*

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano l'attività della Camera di Commercio.

Con Deliberazione n. 4 adottata dal Consiglio Camerale nella seduta del 6 maggio 2011 l'art. 36 è stato modificato (Cfr. allegato).

### Articolo 36

#### *Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti*

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Con Deliberazione n. 4 adottata dal Consiglio Camerale nella seduta del 6 maggio 2011 l'art. 37 è stato modificato (Cfr. allegato)

### Articolo 37

#### *Svolgimento dell'interrogazione*

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio entro il termine di 30 giorni.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i tre minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

### Articolo 38

#### *Commissioni consiliari*

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto.
2. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro quindici giorni dalla costituzione della stessa, nomina il Presidente.
3. Nella votazione ciascun componente può votare a scrutinio palese o segreto, se richiesto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti
4. Nel caso in cui più componenti riportino ugual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.
5. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano per età tra quelli presenti.



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

6. Il segretario delle Commissioni è normalmente il Segretario Generale della Camera, il quale potrà nominare un suo delegato scegliendo tra i dipendenti della Camera di Commercio.

### **Articolo 39**

#### *Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori*

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno o con autoconvocazione inserita nel processo verbale.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio, tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Camera di Commercio.

### **Articolo 40**

#### *Compiti del Segretario delle Commissioni*

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Il verbale è approvato dai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce o al termine della stessa seduta.
3. Compete inoltre al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

### **Articolo 41**

#### *Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti*

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende speciali, società, consorzi, associazioni ed altri organismi sono tenuti a redigere annualmente,





## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO**

anche collegialmente, un rapporto sulla gestione dell'Organismo al quale partecipano, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa la Giunta ed il Consiglio nella prima seduta utile.

2. Nei casi di approvazione o variazione di bilancio che possano comportare maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente camerale, i rappresentanti devono, altresì, preventivamente inviarle all'esame della Giunta, attenendosi alle relative decisioni.
3. Il Consiglio, anche per tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

### **Articolo 42**

#### *Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche*

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli Organi dello Stato, delle Autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

### **Articolo 43**

#### *Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri*

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 44**

#### *Modifiche al Regolamento*

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

*[Handwritten signature]*



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

### Articolo 45 *Norma di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.
2. In caso di contrasto tra le norme del Regolamento e quelle dello Statuto prevalgono le norme di quest'ultimo.

### Articolo 46 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.

Il Segretario Generale  
(Dott. Giovanni Rusticale)

Il Presidente  
(Dott. Augusto Strianese)

## **Modificazioni art. 36 del Regolamento Consiglio Camerale** **Cfr. Deliberazione n. 4 del 6 maggio 2011**

**L'articolo 36 è sostituito dal seguente:**

### **Articolo 36**

#### *Modalità della richiesta di notizie e chiarimenti*

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda formulata per iscritto dai Consiglieri al Presidente della Camera di Commercio almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio camerale.
2. Alla richiesta di notizie e chiarimenti risponde oralmente il Presidente, ovvero suo delegato.
3. A tal proposito è istituita, al termine dei lavori consiliari, un'apposita sessione di lavori denominata "Question time".
4. Lo svolgimento del "Question time" avrà luogo indipendentemente dalla presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta consiliare e di esso verrà redatto apposito resoconto, che formerà parte integrante del processo verbale della seduta medesima.
5. Nel caso in cui non fosse programmata alcuna seduta del Consiglio camerale, alla richiesta di notizie e chiarimenti risponde per iscritto il Presidente, o suo delegato, nel termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta medesima, dandone, altresì, comunicazione a tutti i Consiglieri camerali.

**Modificazioni art. 37 del Regolamento Consiglio Camerale**  
**Cfr. Deliberazione n. 4 del 6 maggio 2011**

**L'articolo 37 è sostituito dal seguente:**

**Articolo 37**

*Svolgimento dell'interrogazione*

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione.
2. Il richiedente ha diritto a replicare per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i tre minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.